SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 7 novembre 1989

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 83

LEGGE 25 ottobre 1989, n. 355.

Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

89G0437

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 ottobre 1989, n. 356.

Disposizioni sull'Istituto nazionale di geofisica in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dell'anno finanziario 1989, il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma, fissato in lire 76 milioni annui dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1138, è elevato di lire 10.000 milioni annui.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale di geofisica continua a svolgere i compiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 880, e assume, con la presente legge, il compito specifico di provvedere, anche ai fini di protezione civile, alla sorveglianza sismica del territorio nazionale, 24 ore su 24, e al coordinamento delle reti sismiche locali gestite da altri enti o organismi pubblici, nonché alla promozione di ricerche nel settore della sismologia, ivi compreso lo studio dei fenomeni precursori.

2. Il secondo comma dell'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, è soppresso.

Art. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'Istituto è adeguato alle disposizioni dalla stessa previste.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Contributo all'Istituto nazionale di geofisica».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1:

La legge n. 1138/1950 reca: «Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma da lire 26 milioni a lire 76 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51».

Nota all'art. 2, comma 1:

IL D.P.R. n. 880/1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1982) reca: «Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma».

Nota all'art. 2, comma 2:

Il testo dell'art. 26 del D.L.L. n. 82/1945 (Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 26. — Alla data di entrata in vigore del presente decreto all'Istituto nazionale di geofisica, sinora dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche, è conferita personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Lo statuto dell'Istituto nazionale di geofisica sarà approvato con successivo decreto luogotenenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per il tesoro e con il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'istituto predetto».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1580):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) il 6 febbraio 1989.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 16 marzo 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 10 maggio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3947):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 31 luglio 1989, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VII commissione l'11 ottobre 1989 e approvato il 19 ottobre 1989.

89G0440

DECRETO-LEGGE 6 novembre 1989, n. 357.

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di reclutamento del personale della scuola, in relazione all'esigenza di provvedere, con la dovuta tempestività, alla copertura dei posti vacanti con personale di ruolo, in modo da assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 1989-1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali.

2. L'inquadramento è disposto secondo i criteri di anzianità di cui all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel ruolo della provincia in cui il personale interessato ha la sede di titolarità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per l'amministrazione dei ruoli di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione delle relative dotazioni organiche, si applicano le disposizioni vigenti per gli attuali ruoli provinciali del personale docente.

4. Restano ferme le competenze attualmente esercitate dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nei riguardi del personale docente di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti o cattedre.

3. All'indizione si provvede con bando emanato dal Ministro della pubblica istruzione.

4. La determinazione dei posti è effettuata dal provveditore agli studi all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il concorso è espletato. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

5. Per quanto non diversamente disposto dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ed all'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. Per la scuola materna e per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali sia prescritto il titolo di abilitazione all'insegnamento, le prove del concorso per titoli ed esami hanno anche funzioni di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

7. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, nonché per l'ammissione ai concorsi per soli titoli.

8. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.

9. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.

10. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;

b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

11. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.

12. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province, nonché per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione.

13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente decreto, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica e tecnica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.

14. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

15. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.

16. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

17. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso non è valutato.

18. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.

19. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

20. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli.

21. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami. Ai fini dell'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per soli titoli a cattedre nelle Accademie di belle arti l'assegnazione dei posti annualmente disponibili è effettuata dopo aver proceduto ad accantonare, sull'aliquota spettante a detti concorsi, il 25 per cento dei posti stessi per destinarli alla nomina di coloro che risultino inseriti nella graduatoria del concorso per titoli, riservato agli assistenti delle predette Accademie, indetto in applicazione dell'art. 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270; fermo restando tale accantonamento fino all'esaurimento di tale ultima graduatoria, non si può procedere all'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per soli titoli se non dopo che siano state esaurite le graduatorie, ancora valide, dei concorsi per titoli ed esami a cattedre nelle Accademie di belle arti.

22. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

23. Ai docenti nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per soli titoli, qualora siano stati ammessi in base al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, purché essi siano in servizio presso le predette istituzioni all'atto del conferimento della nomina.

24. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

25. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.

26. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione, di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche al personale docente immesso in ruolo mediante concorso per soli titoli.

Art. 3.

1. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami di accesso ai ruoli del personale docente sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale ovvero dal provveditore agli studi.

2. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.

3. La scelta è effettuata mediante sorteggio tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi.

4. Gli elenchi sono compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale ispettivo e direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.

5. L'inclusione negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di servizio, determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni.

6. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

8. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità da definire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 4.

1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della pubblica istruzione con frequenza triennale. La determinazione dei posti è effettuata all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni per i quali il concorso è espletato.

3. I concorsi medesimi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno o più provveditori agli studi o sovrintendenti scolastici appositamente delegati.

4. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

5. Le medesime commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci anni.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.

7. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna prova scritta, scrittografica e pratica, non può superare in ogni caso le 12 ore.

8. Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano le norme di cui all'articolo 2.

9. Per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificato dall'articolo 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326. Possono essere nominati anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità da definire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 5.

1. È istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici con una dotazione organica di seicentonovantasei unità.

2. Essi esercitano le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

3. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari.

4. Per il reclutamento degli ispettori tecnici si applicano le disposizioni previste dagli articoli 37, 39, 40, 41, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

5. I vincitori dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono assegnati agli uffici scolastici periferici e vi permangono per un periodo non inferiore a tre anni.

6. Agli ispettori tecnici appartenenti al ruolo unico istituito dal presente articolo si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico concernenti gli ispettori tecnici centrali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Sono soppressi i ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici.

8. Gli ispettori tecnici attualmente in servizio sono inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, agli effetti economici, dal 1° gennaio 1991. Gli ispettori tecnici provenienti dal ruolo degli ispettori tecnici periferici mantengono il trattamento economico in godimento fino alla data del 31 dicembre 1990.

9. Le procedure relative ai concorsi a posti di ispettore tecnico periferico indetti prima della data di entrata in vigore del presente decreto conservano validità ai fini dell'accesso al ruolo unico degli ispettori tecnici. I vincitori dei predetti concorsi sono inquadrati nel ruolo unico degli ispettori tecnici con decorrenza giuridica dalla data dell'atto di nomina e con effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio e, comunque, da data non anteriore al 1° gennaio 1991. Qualora l'assunzione in servizio avvenga in data antecedente al 1° gennaio 1991, all'interessato spetta, sino a tale data, il trattamento economico già previsto per il soppresso ruolo degli ispettori tecnici periferici.

10. Al fine di potenziare i servizi relativi alle verifiche tecnico-amministrative, la dotazione dei posti di dirigente superiore con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto ed ispettore generale, di cui alla tabella IX - quadro *A*, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 25 unità. Dette unità sono portate in detrazione alla dotazione organica di 119 posti di ispettore centrale, di cui alla tabella IX - quadro *B*, dell'allegato II al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, dotazione che, per la quota residua di 94 posti, concorre alla determinazione della dotazione organica di seicentonovantasei unità del ruolo unico degli ispettori tecnici di cui al comma 1.

Art. 6.

1. L'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il cinquanta per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministro della pubblica istruzione. Spetta ai provveditori agli studi determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi così indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi provveditori agli studi riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.

4. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.

5. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi.

6. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami.

7. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami a posti di segretario o coordinatore amministrativo;

b) un servizio di segretario o coordinatore amministrativo negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente.

8. Al concorso medesimo sono ammessi altresì coloro i quali appartengono alla qualifica immediatamente inferiore, vi abbiano prestato servizio di ruolo per almeno cinque anni ed abbiano superato le prove di un concorso ordinario o riservato a posti di segretario o coordinatore amministrativo.

9. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province.

10. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente decreto i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.

11. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

12. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

13. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

14. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami, o di precedenti esami, non può superare quello spettante per tre anni di servizio.

15. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

16. La collocazione nelle graduatorie del concorso per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami ed in quelli per soli titoli.

17. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

18. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

19. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

20. Si applicano, per quanto non incompatibili con il presente articolo, le norme di cui agli articoli 9 e 11 del decreto de Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

21. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno o più provveditori agli studi o sovrintendenti scolastici appositamente delegati.

22. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 48 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e 16 della legge 16 luglio 1984, n. 326. I posti disponibili per i concorsi riservati di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono determinati in base alle aliquote di cui all'articolo 47 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

23. I posti disponibili e vacanti per i concorsi di accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi, detratto il contingente dei posti da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 22, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra i concorsi di accesso per titoli ed esami ed i concorsi di accesso per soli titoli.

Art. 7.

1. Gli esami relativi alle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, sono indetti ogni triennio.

2. Le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli esami sono indetti.

Art. 8.

1. Le graduatorie di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, da compilare dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno carattere permanente.

2. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 1, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli. In prima applicazione l'integrazione delle graduatorie provinciali del personale docente avverrà alla scadenza del primo biennio.

3. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza.

4. La precedenza assoluta di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, si applica nell'ambito della provincia nelle cui graduatorie l'interessato si trovi inserito ai fini del conferimento delle supplenze annuali e temporanee.

5. La precedenza assoluta di cui al comma 3 opera dopo quella prevista dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246.

6. Le supplenze di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non superiore a sei sono conferite dal capo d'istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente e in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti-orario, dopo aver effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari per la costituzione dei medesimi posti-orario, per le ore rimaste comunque vacanti. Tali supplenze sono da considerarsi assimilate, a tutti gli effetti, a quelle conferite dal provveditore agli studi.

7. La nomina delle commissioni per la formazione delle graduatorie degli aspiranti a supplenza annuale o temporanea nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti e nelle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è disposta dal Ministro della pubblica istruzione. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle sottocomissioni è preposto il presidente della commissione originaria, la quale a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

8. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle istituzioni interessate, scelte dal Ministro della pubblica istruzione; alle commissioni, costituite in sottocommissioni, sarà assegnata comunque una unica sede.

9. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre Conservatori o Accademie presso cui aspira alle supplenze.

10. Il disposto di cui al comma 7 si applica per la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato di avere validità, secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie attuali.

11. La precedenza assoluta di cui ai commi 3 e 4 si applica anche ai fini del conferimento delle supplenze nei Conservatori e nelle Accademie indicati nella domanda di supplenza.

Art. 9.

1. I docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano inclusi nella graduatoria di un precedente concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli, integrato da un colloquio, per l'accesso ai ruoli del personale direttivo delle istituzioni scolastiche ed educative, hanno titolo ad essere immessi, a domanda, nei predetti ruoli.

2. Ai fini delle immissioni in ruolo di cui al comma 1 sono compilate apposite graduatorie ad esaurimento.

3. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili e vacanti.

4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, termini, criteri e modalità per la compilazione delle graduatorie.

Art. 10.

1. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dall'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo, del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

4. Il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.

5. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, avranno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.

6. Il servizio utile da prendere in considerazione, insieme con il servizio effettivo, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini della permanenza in servizio prevista dall'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, deve intendersi comprensivo di tutti i servizi e periodi riscattati, computati e ricongiunti per il trattamento di quiescenza con provvedimento formale. Restano ferme le revoche dei provvedimenti di permanenza in servizio già disposte in base a detto criterio di determinazione del servizio utile.

7. Le richieste di permanenza in servizio di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, a partire dall'anno scolastico 1989-1990, devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 11.

1. In prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2 per l'ammissione ai concorsi per soli titoli delle varie categorie di personale ivi previste, il requisito di trecentosessanta giorni di servizio, anche non continuativo, di cui all'articolo 2, comma 10, lettera *b)*, è computato con riferimento al periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982-83 e l'anno scolastico 1988-89, purché tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio previsto.

2. In prima applicazione delle disposizioni recate dal presente decreto, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di insegnante tecnico pratico, di insegnante di arte applicata, di personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative, di personale docente ed assistente, di assistente educatrice, di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, nonché a posti di sostegno nella scuola elementare, purché il personale interessato sia in possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

3. I docenti non abilitati della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con i requisiti di servizio di cui al comma 1, hanno titolo a partecipare ad una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, da indire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246. L'abilitazione conseguita ai sensi del presente

comma è valida anche ai fini di cui al comma 10, lettera *a)*, dell'articolo 2. Coloro i quali conseguono l'abilitazione nella sessione riservata prevista dal presente comma possono chiedere di essere immediatamente inseriti, sulla base dei punteggi spettanti, nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli compilate in applicazione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in esse incluso.

4. I coordinatori amministrativi che abbiano prestato un anno di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi nel periodo decorrente dall'anno scolastico 1983-84 e che non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami, o per soli esami, sono ammessi ai concorsi per soli titoli, indetti in prima applicazione del presente decreto, previo superamento di un'apposita sessione degli esami di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, da indire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I coordinatori amministrativi inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi, hanno titolo alla nomina in ruolo con precedenza rispetto ad altri aspiranti inclusi nella medesima graduatoria.

5. Alle nomine da disporre in base alle graduatorie relative al concorso per soli titoli da bandire in prima applicazione del presente decreto si provvede soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie da compilare ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. Si applicano le norme di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 6.

Art. 12.

1. In prima applicazione del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione indice i concorsi per titoli ed esami e quelli per soli titoli previsti negli articoli 2 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alle graduatorie del concorso per soli titoli indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al corrispondente concorso per titoli ed esami, che siano disponibili e vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1989-90 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami e della graduatoria del concorso per titoli riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie di belle arti, indetto ai sensi dell'articolo 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. Negli anni successivi, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, tutti i posti che, pur essendo riservati al concorso per titoli ed esami, sono stati assegnati, ai sensi del comma 2, al concorso per soli titoli devono essere restituiti integralmente al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove necessario, anche ai concorsi successivi, mediante riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli titoli.

Art. 13.

1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere: *a)* alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti; *b)* all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; *c)* alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza degli accordi contrattuali, nonché ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.

2. È attribuita al Ministro della pubblica istruzione la competenza a provvedere: *a)* alla nomina e conferma in ruolo; *b)* alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti; *c)* alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative; *d)* all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

3. Le funzioni di controllo sui provvedimenti di competenza dei direttori sono svolte dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio.

4. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, da effettuare ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui disciplina l'anno di formazione.

Art. 14.

1. Il disposto del nono comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si interpreta nel senso che per l'insegnamento nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. Il numero massimo dei corsi che potranno essere istituiti in ciascuna provincia rimane regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della citata legge n. 270 del 1982.

Art. 15.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano, e delle scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia, con gli adattamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso vi siano posti disponibili e le relative graduatorie si siano esaurite, i concorsi sono indetti immediatamente.

3. Le nomine dei vincitori sono disposte dallo stesso organo competente ad indire il concorso, salvo che per quelle del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, che rimangono di competenza dei provveditori agli studi.

4. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dal consiglio scolastico provinciale e, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla commissione di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1973, n. 932. Non si applica il disposto di cui all'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

5. Al reclutamento del personale insegnante di cui al comma 1 continuano ad applicarsi i rispettivi articoli 45, 46, 47, 48 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nelle scuole di cui al presente articolo si provvede anche con personale supplente nel limite del 15 per cento delle dotazioni aggiuntive, qualora i relativi posti non siano coperti.

Art. 16.

1. L'anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza, prevista dall'articolo 77, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dall'annessa tabella *H* per i passaggi di ruolo, è ridotta a due anni di servizio effettivamente prestato dopo la nomina in ruolo.

Art. 17.

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la carriera immediatamente inferiore, indetti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

2. Il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici dal personale ausiliario con le mansioni di conducente di autoveicoli e di aiutante-cuoco, è considerato sostitutivo del titolo di studio e dell'attestato di qualifica richiesto ai fini della partecipazione ai concorsi riservati per l'accesso, rispettivamente, alla qualifica di collaboratore tecnico per il laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli e di cuoco. In prima applicazione, sui posti da destinare ai concorsi, l'80 per cento è riservato al personale di cui al presente comma.

3. Le deroghe apportate ai sensi dell'articolo *6-bis* del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, ai titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, sono valide anche ai fini dei requisiti richiesti per i passaggi di ruolo da un profilo ad un altro della medesima qualifica funzionale.

4. Il personale ATA che ha conseguito una idoneità nei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è incluso nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze del personale ATA, ancorché non in possesso dei titoli di studio specifici previsti dall'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale n. 306 del 31 ottobre 1988.

Art. 18.

1. I posti disponibili e vacanti per i concorsi ordinari a posti di coordinatore amministrativo successivamente al completamento delle operazioni di inquadramento in ruolo ai sensi degli articoli 14 e 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, fino all'anno scolastico precedente il triennio indicato nel bando di concorso per esami e titoli, da emanare in prima applicazione, fatta salva la quota del 50 per cento dei posti destinata ai concorsi per soli titoli, sono conferiti agli idonei dei concorsi ordinari già espletati oppure in via di espletamento, in base alle relative graduatorie.

Art. 19.

1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell'obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione, dovrà procedersi all'accantonamento di un numero di posti pari a quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione.

2. Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell'ambito del numero dei posti residui saranno utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.

3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procederà all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per il quale è stato disposto l'accantonamento di posti di cui al comma 1.

Art. 20.

1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e consérvino titolo alla restituzione ai detti ruoli. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove concorsuali in concorsi già espletati dopo la data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1982, n. 349, o in fase di espletamento e si trovino nella predetta situazione, adottando provvedimenti di nomina nei limiti dei posti disponibili e vacanti, con decorrenza economica dall'effettiva assunzione in servizio.

Art. 21.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, non si applicano per il reclutamento di personale della scuola relativo alla copertura di posti disponibili e vacanti che andrebbero conferiti per incarico o supplenza.

Art. 22.

1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unità scolastiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce criteri, tempi e modalità per la definizione e l'articolazione del piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.

2. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'aggregazione anche di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di diverso ordine e tipo.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, gli oneri di personale e di funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di più enti sono ripartiti sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti territoriali interessati.

4. Il Ministro della pubblica istruzione detterà, nell'ambito dell'ordinanza che disciplina la mobilità del personale direttivo, apposite disposizioni per l'utilizzazione del personale direttivo già titolare degli istituti e scuole per i quali si procede all'aggregazione.

Art. 23.

1. Il personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, appartenente a ruoli con situazione di soprannumerarietà può essere utilizzato anche in istituti e scuole di altro ordine o grado, per insegnamenti diversi da quello di titolarità per i quali sia fornito del titolo di studio prescritto.

2. I criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono definiti in sede di negoziazione decentrata nazionale.

Art. 24.

1. Il quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è abrogato.

Art. 25.

1. Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure dei concorsi per soli titoli indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 55 del 21 luglio 1989, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, possono essere completate entro il termine del 31 dicembre 1989, ai fini dell'effettuazione delle nomine sul contingente dei posti disponibili e vacanti riferibili all'anno scolastico 1989-1990. Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.

2. Sempre nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure degli analoghi concorsi per soli titoli indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* indicata al comma 1, per l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica e delle Accademie possono essere parimenti completate entro il termine del 31 dicembre 1989, ai fini dell'effettuazione delle nomine sul contingente dei posti disponibili e vacanti riferibili all'anno scolastico 1989-90. Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.

3. Restano ferme le procedure già espletate e le nomine effettuate in applicazione dei decreti del Ministro della pubblica istruzione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 26.

1. Per la corresponsione dei compensi al presidente ed ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami e dei concorsi per soli titoli di cui al presente decreto si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Art. 27.

1. I posti relativi alle vacanze che sono state individuate nella tabella allegata al decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 20 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989, per la sesta qualifica funzionale e per il profilo professionale di assistente amministrativo, con riguardo alle sedi di Milano e Torino, sono conferiti ai candidati compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami di accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, indetti ai sensi dell'ordinanza ministeriale 6 novembre 1984, purché le graduatorie stesse risultino approvate alla data del 31 dicembre 1988.

2. L'accettazione della nomina conferita ai sensi del comma 1 comporta il depennamento dalla graduatoria di merito dalla quale l'interessato proviene.

3. Ai fini di cui al comma 1 i provveditori agli studi delle sedi sopra indicate propongono al Ministero della pubblica istruzione la nomina di coloro che risultino utilmente collocati in graduatoria.

4. Il personale nominato ai sensi del presente articolo non può essere trasferito né distaccato o comandato o comunque utilizzato in sedi diverse da quelle indicate nel comma 1, ivi comprese quelle dei Gabinetti e delle Segreterie dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, prima che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

5. I posti eventualmente non coperti in applicazione del presente articolo sono assegnati in base alla procedura di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica di cui al comma 1.

Art. 28.

1. I docenti di educazione tecnica e di educazione fisica nella scuola media, i quali vengano a risultare in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche delle singole scuole, per effetto del riassetto organizzativo delle cattedre disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, non sono soggetti a trasferimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

2. Per la copertura dei posti vacanti o disponibili nelle singole province, prima di procedere a nuove nomine anche di personale non di ruolo, sono annualmente utilizzati i docenti soprannumerari di cui al comma 1, sulla base di una graduatoria provinciale e secondo criteri e modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata nazionale.

3. Restano ferme le norme e le procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni.

Art. 29.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 26.000 milioni per l'anno 1989, in lire 26.000 milioni per l'anno 1990 ed in lire 31.800 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 26.000 milioni per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando per lire 6.000 milioni l'accantonamento «Norme in materia di reclutamento del personale della scuola» e per lire 20.000 milioni utilizzando parzialmente l'accantonamento «Provvedimenti in favore della scuola»;

b) quanto a lire 26.000 milioni per l'anno 1990 a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1124 e 1505 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo;

c) quanto a lire 31.800 milioni a decorrere dall'anno 1991 a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1029, 1124 e 1505 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0441

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 ottobre 1989.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1989.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1988 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia o all'estero nel corso dell'anno 1989 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le istanze delle ditte Laboratori Mag di Garbagnate Milanese, Laboratori Guieu di Confienza e Chemi di Patrica con le quali sono state richieste autorizzazioni alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visti gli articoli 31 e 35 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse:

la ditta Laboratori Mag, con sede in via Milano, 186, Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a produrre e mettere in vendita per il consumo nazionale , nel corso dell'anno 1989, la seguente sostanza:

fendimetrazina base kg 200 di cui kg 150 da destinare alle aziende titolari di registrazioni di specialità medicinali a base di detta sostanza;

la ditta Laboratori Guieu, con sede in via Robbio n. 35, Confienza (Pavia), è autorizzata a produrre e mettere in vendita per il consumo nazionale, nel corso dell'anno 1989, le seguenti sostanze:

codeina base	kg	150
diidrocodeina base	»	250

la ditta Chemi, con sede in via Vadisi, 5, Patrica (Frosinone), è autorizzata a produrre ed esportare, nel corso dell'anno 1989, la seguente sostanza:

butalbital	kg	3.000

Roma, addì 4 ottobre 1989

p. *Il Ministro:* POGGIOLINI

89A5106

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 novembre 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1989 concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 17 maggio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto 6 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 1989, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 249, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1989, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 maggio 1992, ed in particolare l'art. 2 del decreto stesso;

Vista la nota n. 445606, in data 16 ottobre 1989, del Provveditorato generale dello Stato;

Viste le note n. 2177/251 e n. 2251/251, rispettivamente in data 23 e 24 ottobre 1989, della Direzione generale del debito pubblico;

Vista la nota n. 117727, in data 25 ottobre 1989, dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia;

Ritenuto, «per ragioni tecniche», di emanare le disposizioni di cui appresso:

Decreta:

Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 1.000.000, 5.000.000, 50.000.000, 100.0000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

La richiesta di titoli del taglio da L. 1.000.000 è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a L. 5.000.000.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome del medesimo ente.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1989
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 199

89A5107

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 24 ottobre 1989.

Deroga all'obbligo del ritiro della licenza di pesca per mestieri di pesca a carattere stagionale.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 con il quale è stato regolamentato il rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1989) che prevede il ritiro delle licenze di pesca per le navi in disarmo per un periodo superiore a quattro mesi;

Considerato che alcuni mestieri di pesca possono essere esercitati soltanto in determinati periodi dell'anno, con la conseguenza che le navi rimangono disarmate per periodi superiori a quattro mesi;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Il disposto dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 luglio 1989 non è applicabile qualora la licenza di pesca autorizzi la nave all'esercizio esclusivo di mestieri di pesca a carattere stagionale rimanendo la nave stessa in disarmo nel restante periodo dell'anno.

Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione statistica prevista dal decreto ministeriale 5 maggio 1986 per il periodo di esercizio dell'attività di pesca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1989

Il Ministro: VIZZINI

89A5094

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 settembre 1989, n. 315, recante: «Norme in materia di reclutamento del personale della scuola».

Il decreto-legge 2 settembre 1989, n. 315, recante: «Norme in materia di reclutamento del personale della scuola», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 dell'8 settembre 1989.

89A5110

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Napoli-Capodichino

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che appporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione della mappa relativa alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Napoli-Capodichino mediante deposito per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 2 novembre 1989 negli uffici del comune di S. Vitaliano.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro dei trasporti produrre opposizione alla zona soggetta a limitazione che lo riguarda e ai decreti ministeriali (previsti dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione) in data 30 ottobre 1964 e 13 giugno 1966, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 286 del 19 novembre 1964 e n. 224 del 9 settembre 1966.

Il presente avviso sostituisce, limitamente al comune di S. Vitaliano, il precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 153 del 3 luglio 1989.

89A5095

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale n. 7341, in data 19 luglio 1989, è stata revocata d'ufficio l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica della ditta I.Pi.Ci. - Industria prodotti chimici S.p.a., sita in Novate Milanese (Milano), via F.lli Beltrami, 11.

Con decreto ministeriale n. 7343, in data 22 luglio 1989, è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altre ditte, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Nuova farmaceutici Bruco S.r.l., sita in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 12.

Con decreto ministeriale n. 7348, in data 22 luglio 1989, è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Astra Dental S.p.a., sita in Loranzè d'Ivrea (Torino), strada per Castellamonte, 31.

Con decreto ministeriale n. 7351, in data 10 agosto 1989, è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Glaxo S.p.a., sita in San Polo di Torrile (Parma), strada statale Asolana, km 11,2.

Con decreto ministeriale n. 7356, in data 21 settembre 1989, è stata revocata d'ufficio l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmaceutico Lugaresi & C., sita in Bologna, via Berangario da Carpi, 15.

89A5096

MINISTERO DEL TESORO

N. 211

Corso dei cambi del 31 ottobre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1349,400	1349,400	1349,40	1349,400	1349,400	1349,40	1349,500	1349,400	1349,400	1349,40
Marco tedesco	733,810	733,810	734,25	733,810	733,810	733,81	734 —	733,810	733,810	733,81
Franco francese	216,240	216,240	216,50	216,240	216,240	216,24	216,250	216,240	216,240	216,24
Lira sterlina	2128,900	2128,900	2130 —	2128,900	2128,900	2128,90	2128,700	2128,900	2128,900	2128,90
Fiorino olandese	650,020	650,020	650,40	650,020	650,020	650,02	650 —	650,020	650,020	650,02
Franco belga	34,954	34,954	34,97	34,954	34,954	34,95	34,957	34,954	34,954	34,95
Peseta spagnola	11,556	11,556	11,57	11,556	11,556	11,556	11,564	11,556	11,556	11,55
Corona danese	188,670	188,670	188,60	188,670	188,670	188,67	188,650	188,670	188,670	188,67
Lira irlandese	1948,200	1948,200	1951 —	1948,200	1948,200	1948,20	1949 —	1948,200	1948,200	—
Dracma greca	8,195	8,195	8,21	8,195	—	—	8,200	8,195	8,195	—
Escudo portoghese	8,554	8,554	8,57	8,554	8,554	8,55	8,558	8,554	8,554	8,55
E.C.U.	1503 —	1503 —	1502,25	1503 —	1503	1503 —	1503 —	1503 —	1503 —	1503 —
Dollaro canadese	1150,050	1150,050	1150 —	1150,050	1150,050	1150,05	1150,050	1150,050	1150,050	1150,05
Yen giapponese	9,479	9,479	9,49	9,479	9,479	9,47	9,478	9,479	9,479	9,47
Franco svizzero	837,720	837,720	836,75	837,720	837,720	837,72	837,600	837,720	837,720	837,72
Scellino austriaco	104,350	104,350	104,20	104,350	104,350	104,35	104,350	104,350	104,350	104,35
Corona norvegese	195,710	195,710	195,75	195,710	195,710	195,71	195,850	195,710	195,710	195,71
Corona svedese	210,860	210,860	211 —	210,860	210,860	210,86	210,800	210,860	210,860	210,86
Marco finlandese	317,400	317,400	317,75	317,400	317,400	317,40	317,650	317,400	317,400	—
Dollaro australiano	1055,100	1055,100	1055 —	1055,100	1055,100	1055,10	1055 —	1055,100	1055,100	1055 —

Media dei titoli del 31 ottobre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	100,950
» 10% » » 1977-92	100,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,125
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,300
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,350
» » » 22- 6-1987/91	88,075
» » » 18- 3-1987/94	73,525
» » » 21- 4-1987/94	73,175
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	92,225
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,175
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,100
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103,975
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	91,575
» » » TR 2,5% 1983/93	85,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,825
» » » » 16- 8-1985/90	99,700
» » » » 18- 9-1985/90	99,625
» » » » 18-10-1985/90	99,900
» » » » 1-11-1983/90	101,225
» » » » 18-11-1985/90	99,925
» » » » 1-12-1983/90	101,150
» » » » 18-12-1985/90	99,900
» » » » 1- 1-1984/91	101,050
» » » » 17- 1-1986/91	99,725
» » » » 1- 2-1984/91	100,875
» » » » 18- 2-1986/91	99,500
» » » » 1- 3-1984/91	100,075
» » » » 18- 3-1986/91	99,500

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,325
» » » »	1- 5-1984/91	100,400
» » » »	1- 6-1984/91	100,500
» » » »	1- 7-1984/91	100,275
» » » »	1- 8-1984/91	99,950
» » » »	1- 9-1984/91	99,825
» » » »	1-10-1984/91	100,150
» » » »	1-11-1984/91	100,300
» » » »	1-12-1984/91	100,050
» » » »	1- 1-1985/92	99,625
» » » »	1- 2-1985/92	98,300
» » » »	18- 4-1986/92	98 —
» » » »	19- 5-1986/92	97,300
» » » »	20- 7-1987/92	97,725
» » » »	19- 8-1987/92	97,850
» » » »	1-11-1987/92	97,700
» » » »	1-12-1987/92	97,850
» » » »	1- 1-1988/93	97,100
» » » »	1- 2-1988/93	96,825
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	97,125
» » » »	1- 5-1988/93	98,050
» » » »	1- 6-1988/93	98,375
» » » »	18- 6-1986/93	95,825
» » » »	1- 7-1988/93	98,325
» » » »	17- 7-1986/93	95,900
» » » »	1- 8-1988/93	98,025
» » » »	19- 8-1986/93	95,200
» » » »	1- 9-1988/93	97,325
» » » »	18- 9-1986/93	95,375
» » » »	1-10-1988/93	97,575
» » » »	20-10-1986/93	96,025
» » » »	1-11-1988/93	97,975
» » » »	18-11-1986/93	96,675
» » » »	19-12-1986/93	96,325
» » » »	1- 1-1989/94	97,450
» » » »	1- 2-1989/94	97,025
» » » »	1- 3-1989/94	96,850
» » » »	15- 3-1989/94	96,825
» » » »	1- 4-1989/94	96,900
» » » »	1-10-1987/94	97,650
» » » »	1- 2-1985/95	96,025
» » » »	1- 3-1985/95	92,900
» » » »	1- 4-1985/95	92,775
» » » »	1- 5-1985/95	93,150
» » » »	1- 6-1985/95	93,100
» » » »	1- 7-1985/95	94,150
» » » »	1- 8-1985/95	93,800
» » » »	1- 9-1985/95	93,600
» » » »	1-10-1985/95	94,525
» » » »	1-11-1985/95	94,750
» » » »	1-12-1985/95	94,700
» » » »	1- 1-1986/96	94,600
» » » »	1- 1-1986/96 II	96,925
» » » »	1- 2-1986/96	94,250
» » » »	1- 3-1986/96	93,250
» » » »	1- 4-1986/96	92,875
» » » »	1- 5-1986/96	93,025
» » » »	1- 6-1986/96	94,125
» » » »	1- 7-1986/96	94,075
» » » »	1- 8-1986/96	93,200
» » » »	1- 9-1986/96	93,125
» » » »	1-10-1986/96	93,325
» » » »	1-11-1986/96	93,700
» » » »	1-12-1986/96	94,025
» » » »	1- 1-1987/97	93,550
» » » »	1- 2-1987/97	93,075
» » » »	18- 2-1987/97	93,050
» » » »	1- 3-1987/97	93,125
» » » »	1- 4-1987/97	92,500
» » » »	1- 5-1987/97	93,100
» » » »	1- 6-1987/97	93,625
» » » »	1- 7-1987/97	93,300
» » » »	1- 8-1987/97	93,300
» » » »	1- 9-1987/97	96,050

Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	100,150
» » »	12,50%	1- 1-1990	99,425
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,250
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,400
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,075
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,200
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,375
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,100
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,775
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,075
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,325
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,050
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,700
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,675
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,950
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,775
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,350
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,150
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,600
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,625
» » »	10,50%	1- 7-1990	99 —
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,650
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,625
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,800
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,625
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,200
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,400
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,800
» » »	9,25%	1-10-1990	97,575
» » »	11,50%	1-10-1990	98,900
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,775
» » »	9,25%	1-11-1990	97,550
» » »	9,25%	1-12-1990	97,350
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,725
» » »	11,50%	1-11-1991	97,300
» » »	11,50%	1-12-1991	97,325
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,075
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,900
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,075
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,725
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,775
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,375
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,275
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,750
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,575
» » »	9,15%	1- 5-1992	94 —
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,225
» » »	9,15%	1- 6-1992	93,900
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,150
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,900
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,800
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,750
» » »	12,50%	1-10-1992	97,650
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,650
» » »	12,50%	1-11-1993	96,725
» » »	12,50%	17-11-1993	96,850
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,100

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	99,925
» » » »	20-10-1983/90	11,50%	100,925
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,250
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,600
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,600
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,575
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,475
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,150
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,750
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,525
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,500
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,600
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,200
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,850
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,900
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,400
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,300
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,675
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M31109

N. 212

Corso dei cambi del 2 novembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1356,600	1356,600	1356,50	1356,600	1356,600	1356,60	1357,300	1356,600	1356,600	1356,60
Marco tedesco	733,680	733,680	734 —	733,680	733,680	733,68	734 —	733,680	733,680	733,68
Franco francese	216,280	216,280	216,50	216,280	216,280	216,28	216,260	216,280	216,280	216,28
Lira sterlina	2125,900	2125,900	2126 —	2125,900	2125,90	2125,90	2125,800	2125,900	2125,900	2125,90
Fiorino olandese	650,050	650,050	650,20	650,050	650,05	650,05	649,940	650,050	650,050	650,05
Franco belga	34,966	34,966	34,97	34,966	34,966	34,96	34,965	34,966	34,966	34,96
Peseta spagnola	11,600	11,600	11,62	11,600	11,600	11,60	11,607	11,600	11,600	11,60
Corona danese	188,830	188,830	189 —	188,830	188,830	188,83	188,830	188,830	188,830	188,83
Lira irlandese	1947,500	1947,500	1948 —	1947,500	1947,500	1947,50	1947,750	1947,500	1947,500	—
Dracma greca	8,199	8,199	8,20	8,199	—	—	8,197	8,199	8,199	—
Escudo portoghese	8,561	8,561	8,57	8,561	8,561	8,56	8,562	8,561	8,561	8,56
E.C.U.	1504,250	1504,250	1503 —	1504,250	1504,25	1504,25	1504,230	1504,250	1504,250	1505,25
Dollaro canadese	1158,300	1158,300	1156 —	1158,300	1158,300	1158,30	1156,400	1158,300	1158,300	1158,30
Yen giapponese	9,453	9,453	9,445	9,453	9,453	9,45	9,448	9,453	9,453	9,45
Franco svizzero	836,750	836,750	836,80	836,750	836,750	836,75	836,700	836,750	836,750	836,75
Scellino austriaco	104,266	104,266	104,23	104,266	104,266	104,26	104,250	104,266	104,266	104,26
Corona norvegese	195,550	195,550	195,50	195,550	195,550	195,55	195,680	195,550	195,550	195,55
Corona svedese	210,750	210,750	210,88	210,750	210,750	210,75	210,880	210,750	210,750	210.75
Marco finlandese	317,730	317,730	318 —	317,730	317,730	317,73	318 —	317,730	317,730	
Dollaro australiano	1059,650	1059,650	1059 —	1059,650	1059,650	1059,65	1058,400	1059,650	1059,650	1059,65

Media dei titoli del 2 novembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,625
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101 —
» 10% » » 1977-92	100,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,300
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,125
» » » 22- 6-1987/91	89,075
» » » 18- 3-1987/94	73,475
» » » 21- 4-1987/94	73,075
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	92,225
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1-1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,175
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,275
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,825
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104,975
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	91,575
» » » TR 2,5% 1983/93	85,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,875
» » » » 16- 8-1985/90	99,625
» » » » 18- 9-1985/90	99,600
» » » » 18-10-1985/90	99,900
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,925
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,925
» » » » 1- 1-1984/91	101,075
» » » » 17- 1-1986/91	99,700
» » » » 1- 2-1984/91	100,900
» » » » 18- 2-1986/91	99,500
» » » » 1- 3-1984/91	100,100
» » » » 18- 3-1986/91	99,500

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,375
» » » »	1- 5-1984/91	100,475
» » » »	1- 6-1984/91	100,500
» » » »	1- 7-1984/91	100,275
» » » »	1- 8-1984/91	99,975
» » » »	1- 9-1984/91	99,825
» » » »	1-10-1984/91	100,150
» » » »	1-11-1984/91	100,300
» » » »	1-12-1984/91	100,050
» » » »	1- 1-1985/92	99,750
» » » »	1- 2-1985/92	98,350
» » » »	18- 4-1986/92	98 —
» » » »	19- 5-1986/92	97,300
» » » »	20- 7-1987/92	97,725
» » » »	19- 8-1987/92	97,825
» » » »	1-11-1987/92	97,800
» » » »	1-12-1987/92	97,875
» » » »	1- 1-1988/93	97,100
» » » »	1- 2-1988/93	96,850
» » » »	1- 3-1988/93	96,800
» » » »	1- 4-1988/93	97,100
» » » »	1- 5-1988/93	98,100
» » » »	1- 6-1988/93	98,400
» » » »	18- 6-1986/93	95,400
» » » »	1- 7-1988/93	98,300
» » » »	17- 7-1986/93	95,875
» » » »	1- 8-1988/93	98,025
» » » »	19- 8-1986/93	95,150
» » » »	1- 9-1988/93	97,350
» » » »	18- 9-1986/93	95,300
» » » »	1-10-1988/93	97,650
» » » »	20-10-1986/93	96,025
» » » »	1-11-1988/93	98,125
» » » »	18-11-1986/93	96,725
» » » »	19-12-1986/93	96,350
» » » »	1- 1-1989/94	97,450
» » » »	1- 2-1989/94	97,075
» » » »	1- 3-1989/94	96,875
» » » »	15- 3-1989/94	96,750
» » » »	1- 4-1989/94	96,450
» » » »	1-10-1987/94	97,625
» » » »	1- 2-1985/95	96,075
» » » »	1- 3-1985/95	92,950
» » » »	1- 4-1985/95	92,825
» » » »	1- 5-1985/95	93 —
» » » »	1- 6-1985/95	93,025
» » » »	1- 7-1985/95	94,125
» » » »	1- 8-1985/95	93,775
» » » »	1- 9-1985/95	93,650
» » » »	1-10-1985/95	94,575
» » » »	1-11-1985/95	94,825
» » » »	1-12-1985/95	94,725
» » » »	1- 1-1986/96	94,675
» » » »	1- 1-1986/96 II	96,825
» » » »	1- 2-1986/96	94,250
» » » »	1- 3-1986/96	92,850
» » » »	1- 4-1986/96	93 —
» » » »	1- 5-1986/96	94,100
» » » »	1- 6-1986/96	94,050
» » » »	1- 7-1986/96	93,200
» » » »	1- 8-1986/96	93,150
» » » »	1- 9-1986/96	93,300
» » » »	1-10-1986/96	93,500
» » » »	1-11-1986/96	94,050
» » » »	1-12-1986/96	92,250
» » » »	1- 1-1987/97	93,550
» » » »	1- 2-1987/97	93,100
» » » »	18- 2-1987/97	93,050
» » » »	1- 3-1987/97	93,150
» » » »	1- 4-1987/97	92,450
» » » »	1- 5-1987/97	93,050
» » » »	1- 6-1987/97	93,650
» » » »	1- 7-1987/97	93,300
» » » »	1- 8-1987/97	93,100
» » » »	1- 9-1987/97	96 —

Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,450
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,075
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,275
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,350
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,025
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,200
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,375
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,100
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,775
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,100
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,325
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,050
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,800
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,750
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,975
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,775
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,375
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,200
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,600
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,825
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,025
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,650
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,625
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,775
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,625
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,200
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,700
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,750
» » »	9,25%	1-10-1990	97,600
» » »	11,50%	1-10-1990	98,875
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,775
» » »	9,25%	1-11-1990	97,600
» » »	9,25%	1-12-1990	97,325
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,725
» » »	11,50%	1-11-1991	97,275
» » »	11,50%	1-12-1991	97,325
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,125
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,900
» » »	11,00%	1- 2-1992	96 —
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,700
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,700
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,375
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,275
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,725
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,575
» » »	9,15%	1- 5-1992	94 —
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,150
» » »	9,15%	1- 6-1992	93,900
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,150
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,900
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,775
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,750
» » »	12,50%	1-10-1992	97,625
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,625
» » »	12,50%	1-11-1993	96,700
» » »	12,50%	17-11-1993	96,850
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,050

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	100,025
» » » »	20-10-1983/90	11,50%	101 —
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,400
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,450
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,400
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,575
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,450
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,250
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,550
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,525
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,700
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,800
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95 —
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,850
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,650
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,400
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	86,250
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,550
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M02119

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Issogne ed approvazione del regolamento edilizio del comune stesso

Con deliberazione della giunta regionale n. 7924 del 25 agosto 1989, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono stati approvati, con modificazioni, la variante n. 2 al vigente piano regolatore generale del comune di Issogne, adottata con deliberazione consiliare n. 17 del 17 aprile 1987, ed il regolamento edilizio del comune medesimo, adottato con deliberazione consiliare n. 188 del 20 dicembre 1985.

Copia di detta deliberazione, nonché copia della variante n. 2 al piano regolatore generale comunale e copia del regolamento edilizio, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

89A5100

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 6763 del 31 luglio 1989, esecutiva ai sensi di legge, alla Santafiora S.r.l., con sede e stabilimento di produzione in Monte S. Savino, località Giardino, 260, provincia di Arezzo, è stata rinnovata l'autorizzazione, di cui alla deliberazione della G.R.T. n. 5396 del 6 giugno 1988, a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Perla» in contenitori di materiale PET (Polietilentereftalato) della capacità di 500 millilitri e di 100 - 150 - 200 centilitri nei tipi come sgorga dalla sorgente, addizionata e leggermente addizionata di anidride carbonica.

Per il confezionamento di tale acqua minerale è stato consentito l'uso del materiale PET (Polietilentereftalato) «Melinar B 90» prodotto dalla Imperial Chemical Industries Italia S.p.a. - Milano, del PET «M 81 E» prodotto dalla Hoechst Italia S.p.a. - Milano, del PET «Vivypak» prodotto dalla Montefibre S.p.a. - Milano e del PET «Lighter» prodotto dalla Inca International S.p.a. Pisticci Scalo (Matera), di cui alla sopracitata delibera n. 5396 del 6 giugno 1988.

La stessa società è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Perla» nei tipi come sgorga dalla sorgente, addizionata e leggermente addizionata di anidride carbonica in bottiglie della capacità di 500 millilitri e di 100 - 150 - 200 centilitri:

a) prodotte, partendo dal materiale PET «Lighter», dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera) e dalla Plastic BG S.p.a - Anagni (Frosinone) e contrassegnate dalle società stesse marchiandole con specifici simboli;

b) prodotte, partendo dal materiale PET «Vivypak», dalla Plastic BG S.p.a. - Anagni (Frosinone) e dalla Cobarr S.p.a. - Anagni (Frosinone) - o dalle consociate A.F.E. di Tortona ed I.P. di Cagliari e contrassegnate dalle società medesime marchiandole con specifici simboli;

c) prodotte, partendo dal materiale PET «Melinar B 90» dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma e dalla ditta Bibite S. Marco di Federico Tombacco - S. Donà di Piave (Venezia) e contrassegnate dalle società stesse con specifici simboli;

d) prodotte, partendo dal materiale PET «M 81 E», dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma e contrassegnate dalla società stessa con specifici simboli;

e) prodotte, dalla società Santafiora nello stabilimento sopracitato, a partire da preforme di PET «Lighter» prodotte e fornite dalla Inca International S.p.a. e da preforme di PET «Vivypak» prodotte e fornite dalla Plastic BG S.p.a., e contrassegnate rispettivamente con gli stessi simboli di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* nonché con il simbolo «Santafiora» impresso sul fondo.

Tutti i contenitori di materiale PET della capacità di 500 millilitri e di 100 - 150 - 200 centilitri, saranno chiusi con capsule a vite e contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari allegati alla delibera della G.R.T. n. 6680 del 14 luglio 1986; tali contenitori non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti e sulle relative etichette la società richiedente dovrà riportare gli estremi della predetta delibera n. 6763 del 31 luglio 1989.

L'autorizzazione di cui alla precitata delibera n. 6763 del 31 luglio 1989 è stata concessa fino al 5 agosto 1992 ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa è stato subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio prescritti nella delibera stessa. Tale provvedimento autorizzativo potrà essere revocato o sospeso qualora:

a) non siano ottemperate le prescrizioni nello stesso contenute;

b) dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti di PET autorizzati alle disposizioni vigenti in materia;

c) non siano ottemperate le eventuali future prescrizioni impartite dal servizio di igiene pubblica e del territorio dell'U.S.L. zona 23 - Arezzo, o disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attività regionale relativa all'ambiente.

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 6764 del 31 luglio 1989, esecutiva ai sensi di legge, alla Santafiora S.r.l., con sede e stabilimento di produzione in Monte S. Savino, località Giardino, 260, provincia di Arezzo, è stata rinnovata l'autorizzazione, di cui alla deliberazione della G.R.T. n. 5395 del 6 giugno 1988, a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Santafiora» in contenitori di materiale PET (Polietilentereftalato) della capacità di 500 millilitri e di 100 - 150 - 200 centilitri nei tipi come sgorga dalla sorgente, addizionata e leggermente addizionata di anidride carbonica.

Per il confezionamento di tale acqua minerale è stato consentito l'uso del materiale PET (Polietilentereftalato) «Melinar B 90» prodotto dalla Imperial Chemical Industries Italia S.p.a. - Milano, del PET «M 81 E» prodotto dalla Hoechst Italia S.p.a. - Milano, del PET «Vivypak» prodotto dalla Montefibre S.p.a. - Milano e del PET «Lighter» prodotto dalla Inca International S.p.a. Pisticci Scalo (Matera), di cui alla sopracitata delibera n. 5395 del 6 giugno 1988.

La stessa società è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Santafiora» nei tipi come sgorga dalla sorgente, addizionata e leggermente addizionata di anidride carbonica in bottiglie della capacità di 500 millilitri e di 100 - 150 - 200 centilitri:

a) prodotte, partendo dal materiale PET «Lighter», dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera) e dalla Plastic BG S.p.a - Anagni (Frosinone) e contrassegnate dalle società stesse marchiandole con specifici simboli;

b) prodotte, partendo dal materiale PET «Vivypak», dalla Plastic BG S.p.a. - Anagni (Frosinone) e dalla Cobarr S.p.a. - Anagni (Frosinone) o dalle consociate A.F.E. di Tortona ed I.P. di Cagliari e contrassegnate dalle società medesime marchiandole con specifici simboli;

c) prodotte, partendo dal materiale PET «Melinar B 90», dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma e dalla ditta Bibite S. Marco di Federico Tombacco - S. Donà di Piave (Venezia) e contrassegnate dalle società stesse con specifici simboli;

d) prodotte, partendo dal materiale PET «M 81 E», dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma e contrassegnate dalla società stessa con specifici simboli;

e) prodotte, dalla società Santafiora nello stabilimento sopracitato, a partire da preforme di PET «Lighter» prodotte e fornite dalla Inca International S.p.a. e da preforme di PET «Vivypak» prodotte e fornite dalla Plastic BG S.p.a., e contrassegnate rispettivamente con gli stessi simboli di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* nonché con il simbolo «Santafiora» impresso sul fondo.

Tutti i contenitori di materiale PET della capacità di 500 millilitri e di 100 - 150 - 200 centilitri, saranno chiusi con capsule a vite e contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari allegati alla delibera della G.R.T. n. 6679 del 14 luglio 1986; tali contenitori non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti e sulle relative etichette la società richiedente dovrà riportare gli estremi della predetta delibera n. 6764 del 31 luglio 1989.

L'autorizzazione di cui alla precitata delibera n. 6764 del 31 luglio 1989 è stata concessa fino al 5 agosto 1992 ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa è stato subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio prescritti nella delibera stessa. Tale provvedimento autorizzativo potrà essere revocato o sospeso qualora:

a) non siano ottemperate le prescrizioni nello stesso contenute;

b) dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti di PET autorizzati alle disposizioni vigenti in materia;

c) non siano ottemperate le eventuali future prescrizioni impartite dal servizio di igiene pubblica e del territorio dell'U.S.L. zona 23 - Arezzo, o disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attività regionale relativa all'ambiente.

89A5101

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1989 concernente: «Approvazione del nuovo statuto della Federazione nazionale delle associazioni di pubblica assistenza e di soccorso, in Firenze». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 del 9 ottobre 1989).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pagina 19, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al quinto rigo del testo, dove è scritto: «... approvato dall'assemblea straordinaria della Federazione nella seduta del 24 ottobre *1989*...», si legga: «... approvato dall'assemblea straordinaria della Federazione nella seduta del 24 ottobre *1987*...».

89A5102

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*